

REGOLAMENTO

per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza incaricata di valutare l' idoneità dei luoghi e locali, sede di trattenimento o spettacolo

TITOLO I

ART.1

Finalità di del Regolamento

1. E' istituita, in esecuzione dell'articolo 141/bis del regolamento di esecuzione T.U.L.P.S la Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo per il procedimento di rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69, attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e s.m.i.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*) nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta al Comune per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

ART.2

Compiti della Commissione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza, ai sensi di cui all'art.80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito TULPS), ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo,
2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti salvo quelli di competenza della Commissione Provinciale;
 - b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - d) Accertare, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998 n°3 anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968 n°337;
 - e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti

TITOLO II
STRUTTURE E IMPIANTI
Verifica delle condizioni di sicurezza

ART.3

Allestimenti temporanei

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, sono esonerati dall'obbligo di nuova verifica, gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

ART.4

Locali ed impianti e manifestazioni

1. Per i locali ed impianti che hanno capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni, con la quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno per l'attività da esercitare.

2. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.

3. Non sono di competenza della C.C.V. le verifiche di locali e strutture seguenti:

- i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

4. Sono altresì esclusi dalla verifica da parte della Commissione Comunale, gli eventi e/o manifestazioni rientranti nella nozione riportata dall'Art. 1 punto 2 D.M. 19 agosto 1996: *"i luoghi all'aperto, quali arenili, piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico (beach party, balli in piazza ecc)"*

5. Per le manifestazioni di cui al comma precedente, è comunque fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni che saranno eventualmente disposte nell'autorizzazione da rilasciare, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata.

6. Nel caso di impiego di attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza la documentazione richiesta dalla normativa vigente per la tipologia di impianto.

TITOLO III

Sezione I

Composizione e durata

ART.5

Nomina della Commissione-Durata in carica.

1. La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica per un triennio decorrenti dalla data della prima riunione
2. La Commissione è composta:
 - a) da Sindaco o suo delegato;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un tecnico esperto in elettronica;
3. Alla Commissione possono essere aggregati, qualora ritenuto necessario per la particolarità tecnica della procedura, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o complessità dell'impianto da verificare.
4. Possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
5. I rappresentanti degli esercenti di pubblico spettacolo e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono comunque componenti aggregati senza diritto di voto e la loro assenza non pregiudica il funzionamento della Commissione che decide comunque con la sola presenza dei componenti effettivi.
6. Possono comunque inserire nel verbale le loro considerazioni in merito all'istruttoria, di cui potrà tenere conto il Dirigente competente nel provvedimento finale conclusivo del procedimento, qualora adottato,
7. In caso di mancata designazione unitaria, da parte degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di un loro rappresentante, l'Amministrazione Comunale può decidere di nominare un rappresentante dell'organizzazione degli esercenti più rappresentativa nel territorio comunale.
8. La nomina di cui al comma precedente non è obbligatoria; qualora vi sia tale decisione, deve essere preceduta da una comunicazione agli organismi di rappresentanza con invito a provvedere entro un termine non inferiore a 30 giorni trascorsi i quali il Sindaco potrà procedere alla nomina.
9. I componenti, effettivi o aggregati, nominati nella vigenza della Commissione, in sostituzione o integrazione di quelli originari, restano in carica fino alla scadenza naturale, senza possibilità di prosecuzione.
10. La Commissione continua comunque ad operare, fino al giorno di nomina dei nuovi componenti, anche in caso di intervenuta scadenza del periodo di incarico.

ART.6

Nomina dei componenti tecnici esterni al Comune.

1. Gli esperti esterni al personale del Comune, sono nominati dal Sindaco tenuto conto della loro specializzazione.
2. L'incarico è a rotazione e non può avere durata superiore al triennio.
3. Gli esperti esterni che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti.

ART.7

Segretario

1. La Commissione si avvale di un dipendente con funzioni di Segretario con il compito di:
 - a) svolgere l'istruttoria delle pratiche inoltrate, curando la completezza della documentazione e l'avvio, la prosecuzione e la conclusione del procedimento con la proposta di atto conclusivo ai sensi della legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i.
 - b) effettuare le convocazioni curando la loro corretta notifica nel rispetto dei termini del procedimento e del presente Regolamento
 - c) redigere e sottoscrivere il verbale delle operazioni della Commissione, con l'incarico di custodirli agli atti dell'Ufficio unitamente all'avviso di convocazione;
 - d) provvede ad inviare copia del verbale agli Uffici competenti alla adozione del provvedimento finale
2. Il Segretario viene nominato con provvedimento espresso dal Dirigente responsabile della struttura organizzativa a cui è attribuita la responsabilità del funzionamento della Commissione di Vigilanza.

Sezione II

Disciplina di funzionamento

ART.8

Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura dal segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere inviato almeno cinque (5) giorni prima della data prevista per la riunione via fax o a-mail. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore.
3. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con fax o via e-mail, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi i casi d'urgenza.
4. La Commissione può richiedere la presenza, alle riunioni e/o agli accessi, dei richiedenti e/o dei tecnici che hanno elaborato o redatto il progetto.
5. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione

ART.9

Spese di funzionamento della Commissione

1. Ad ogni componente tecnico esterno avente diritto, spetta un compenso forfettario per ogni seduta, nella misura fissata con Delibera di Giunta Comunale a valere sul bilancio comunale.

ART.10

Formulazione del parere

1. La Commissione si esprime attraverso un verbale da sottoscrivere da parte dei suoi componenti effettivi, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, qualora presenti, e dai tecnici aggregati convocati in relazione al tipologia del procedimento.
2. Il verbale contiene le conclusioni delle verifiche sull'impiantistica e le strutture, oltre le valutazioni ed ogni altro elemento che è ritenuto opportuno segnalare per la propria competenza.
3. Il verbale rappresenta un parere obbligatorio, per la completezza del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza, ma non vincolante nelle sue conclusioni, rimanendo ferma la possibilità per il Responsabile del procedimento, previa adeguata motivazione, di adottare diverse determinazioni nel provvedimento finale di autorizzazione.

TITOLO IV

Norme sul Procedimento

ART.11

Procedimento amministrativo per intervento della Commissione

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, e presentata al Protocollo dell'Ente con la prevista modulistica:
 - a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere è richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di *fattibilità* (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione)
 - b) almeno 30 prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora si tratti di manifestazioni a carattere temporaneo (*per verifica agibilità*) (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.)
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, che dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo debitamente sottoscritti ed in regola secondo la Legge sul bollo
3. Nel caso di istanza, presentata in modo incompleto o carente di documentazione, il Responsabile del Procedimento assegna un termine all'istante, non inferiore a trenta giorni, entro cui procedere alla necessaria integrazione trascorsi i quali l'istanza sarà da considerarsi archiviata per carenza di interesse.
4. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, nell'ambito del procedimento, ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella approvata per il valido inoltro dell'istanza e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di definire l'istruttoria.
5. In applicazione dell'articolo 144 del Regolamento di esecuzione del TULPS, è richiesto il pagamento delle spese di istruttoria e per rimborso spese di sopralluogo, da stabilire con apposito atto della Giunta Comunale
7. Il versamento delle spese deve essere corrisposto insieme alla presentazione della documentazione quale condizione di procedibilità dell'istruttoria
8. Qualora vi sia, per la conclusione del procedimento ulteriori spese documentabili, le stesse saranno poste a carico del richiedente

ART.12

Conclusione del Procedimento

1. All'esito positivo delle verifiche delle condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, di cui all'art.80 del TULPS espresse nel parere, sarà possibile il rilascio delle licenze di polizia amministrativa ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS.
2. In caso di rilascio della richiesta Autorizzazione, è fatto obbligo al richiedente del suo ritiro prima del giorno effettivo di esercizio dell'attività oggetto del provvedimento.
3. Il mancato ritiro dell'atto di autorizzazione sarà sanzionato come violazione amministrativa al presente regolamento ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18/08/2000 n°267 e s.m.i. con il pagamento di una somma da €25,00 a €500,00.
4. La normativa applicabile alle sanzioni applicate ai sensi del presente Regolamento è la Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.4 comma 1, lettera del D.P.R. 28/05/01 n°311 che, apportando modifiche al Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 635/40), ha sostituito gli articoli 141 e 142 del regolamento stesso, contestualmente istituendo l'art.141/bis;

Visto l'art.141 del "regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S", che nella nuova formulazione, testualmente recita: *"Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge (T.U.L.P.S. che subordina il rilascio della licenza per pubblico trattenimento alla verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento) sono istituite commissioni di vigilanzaomissis...;*

Visto l'art. 141-bis del " regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. che testualmente recita: *"Salvo quanto previsto dall'art.142 la commissione di vigilanza è comunale ...omissis...;*

Fatto presente che il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*) all'articolo 7 ha previsto che il Comune adotti regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Dato atto che, fra gli atti e le funzioni attribuiti al Comune dall'art. 19,comma 1 nn.5 e 9 del D.P.R. 616/1977, rientra anche quella del rilascio della licenza per pubblici spettacoli, di cui all'art.68 del T.U.L.P.S., previa verifica della sicurezza e solidità dei luoghi, ai sensi e per gli effetti dell'art.80 dello stesso T.U.L.P.S.;

Dato atto che la nomina della COMMISSIONE TECNICA COMUNALE, incaricata di fornire al Sindaco pareri tecnico-consultivi relativamente alla idoneità dei luoghi, al fine del rilascio della licenza per pubblici trattenimenti di cui all'art.68 del T.U.L.P.S., è di competenza del Sindaco, ai sensi del citato art.141/bis del D.P.R. 311/2001;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad approvare anche le modalità di funzionamento della commissione stessa, compreso il costo delle relative prestazioni, che deve essere a carico di chi ne richiede l'intervento;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n°616 e s.m.i

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267,

Visto il D.P.R. 28 maggio 2001 n°311, art.4 comma 1 lettera b

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 TU.EE.LL

DELIBERA

- 1) Di Istituire la Commissione Comunale di vigilanza ai sensi dell'art. 141bis del T.U.L.P.S.
- 2) Di approvare il regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 141/bis del T.U.L.P.S. allegato alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale.
- 3)Di dare atto che la spesa relativa alla liquidazione dei gettoni di presenza, ai componenti la Commissione, aventi diritto, graverà sul capitolo 25 "Spese per Commissioni Comunali".